



Città di Vigevano

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE COMUNALI OGGETTO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EX DECRETO
LEGGE N. 193 DEL 2016

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 30 gennaio 2017

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi di rateizzazione

Articolo 6 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 7 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 8 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato dalla potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 6-*Ter* del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Ai fini del presente regolamento, per "*concessionario*" si intendono le Società cui il Comune ha affidato la riscossione coattiva delle entrate comunali e le relative ingiunzioni fiscali/crediti da estinguere da parte di soggetti diversi.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'art. 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2010 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a)
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'art. 2 il debitore presenta al Concessionario competente apposita istanza entro il **2 maggio 2017**.
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto che intende avvalersene (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto

dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'art. 4. Nell'istanza il debitore deve altresì indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di **quattro rate**, di cui ultima in scadenza non oltre il limite massimo del **30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza in giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con contestuale compensazione delle spese di lite.

3. Il concessionario mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di **15 giorni** dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4

Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza **entro 30 giorni** dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento nel caso di rigetto dell'istanza di adesione. Nel caso di accoglimento, il concessionario, comunica **entro il 30 giugno 2017** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) nel caso di versamento unico lo stesso dovrà essere effettuato entro il mese di **luglio 2017**;
 - b) nel caso di versamento di due rate di pari importo, dovranno essere effettuati entro i mesi di **luglio 2017 e aprile 2018**;
 - c) nel caso di versamento di tre rate di pari importo, dovranno essere effettuati entro i mesi di **luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018**;
 - d) nel caso di versamento di quattro rate di pari importo, dovranno essere effettuati entro i mesi di **luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile e settembre 2018**.

Nei casi di versamenti dilazionati in rate, gli interessi sono determinati nella misura del ~~2,5 per cento in aggiunta al~~ tasso legale.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della determinazione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5

Definizione agevolata degli importi già oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione già emesse dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 2, comma 1 (del presente regolamento), purché rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre 2016 al 31 gennaio 2017. In tale caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art.2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1 (del presente regolamento), sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al **31 gennaio 2017**.

Articolo 6

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore (ai sensi della L. 27 gennaio 2012 n. 3 - capo II)

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del Capo II, sezione prima, artt. 6-7-8-9, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tale caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8

Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.